

IN QUESTO NUMERO

1. **Rinnovato il CCNL Quadri ed Impiegati Agricoli.**
2. **BCE: Tasso Ufficiale di Riferimento al 4,25% - i provvedimenti conseguenti.**
3. **Entrato in vigore il calendario venatorio regionale 2024/2025.**
4. **Notizie ed informazioni agri faunistico venatorie: bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica alle produzioni vegetali zootecniche, ivi compresi gli allevamenti ittici; anno 2024.**



1) Rinnovato il CCNL Quadri ed Impiegati Agricoli.

Il 18 giugno è stato sottoscritto, in Roma, presso la sede di Confagricoltura, l'accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i quadri ed impiegati agricoli, a valere per il periodo 2024 – 2027; il precedente testo contrattuale era scaduto lo scorso 31 dicembre 2023.

L'aumento contrattuale è fissato, complessivamente, nel 6,9% da applicarsi alle retribuzioni tabellari in vigore al 31 dicembre 2023; l'aumento è da corrispondersi in due soluzioni la prima (5%) con decorrenza 1° aprile 2024 e la seconda (1,9%) dal 1° gennaio 2025. La parte normativa è stata in parte modificata od aggiornata, in particolare relativamente al lavoro a termine (con la previsione di nuove causali) e nell'assetto classificatorio (introdotte figure professionali più adeguate alle esigenze del mondo agricolo). Introdotto un articolo relativo al lavoro agile, finalizzato a favorire l'utilizzo di questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, anche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per favorire il lavoro per obiettivi.

Precisate le regole per la previdenza complementare onde rilanciare il fondo pensione Agrifondo e garantire quindi ai lavoratori del settore primario il secondo pilastro previdenziale, oggi in una fase di criticità. Vediamo, nel dettaglio, le principali novità.

Relativamente al testo previgente, sottoscritto il 7 luglio 2021 (scaduto il 31 dicembre 2024), si è proceduto ad aggiornare l'articolo rispetto a:

- Art. 1- Oggetto e sfera di applicazione del contratto
- Art. 3- Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
- Art. 7- Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli
- Art. 8 -Assunzioni a tempo indeterminato e a termine
- Art. 17- Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e di qualifica
- Art. 25- Permessi
- Art. 26- Congedi parentali
- Art. 29 bis - Esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile
- Art. 30 – Retribuzione
- Art. 38 – Malattia ed infortunio
- Art. 41 – Fondo sanitario Impiegati Agricoli
- Art. 42 – Fondo di previdenza complementare

Il testo è completato, poi, con "l'Elenco Grandi Interventi", in connessione all'art. 38; previsto anche un "Avviso comune sulla previdenza complementare".

Per quanto attiene l'art. 1, si segnala l'ampliamento dell'ambito di applicazione del CCNL estendendo la normativa alle aziende agricole che operano nel settore dell'agricoltura sociale; meglio definite (art. 7) le attività concernenti la bilateralità.

Importante la norma in tema di lavoro a termine (art. 8); in specie, qualora la legge imponga l'individuazione di una causale, in ragione della durata del rapporto, per giustificare la stipula, il rinnovo o la proroga di un contratto a termine, si è stabilito che il contratto a termine può essere stipulato, rinnovato o prorogato, oltre che nei casi previsti dalla legge, "in presenza di almeno una delle seguenti situazioni:

- *esecuzione di un progetto, un'opera o un'attività non rientranti tra quelle ordinariamente svolte in azienda, comprese quelle che richiedano competenze specifiche in ambito digitale;*
- *realizzazione di un'attività o un progetto innovativo per la modernizzazione e/o la modifica degli impianti produttivi, o per l'attivazione di nuovi processi produttivi, o per la realizzazione di prodotti innovativi;*
- *avvio di una o più nuove unità produttiva o di una nuova attività agricola principale o connessa".*

Ampliati i profili nell'ambito della classificazione del personale (art. 17); in particolare, alla prima categoria sono ascritti alcuni soggetti che collaborano con l'azienda, con un alto grado di professionalità quali biologi, fitopatologi e responsabili sanitari dell'allevamento e gli specialisti nei rapporti con le amministrazioni ed enti pubblici; nella seconda categoria inserito il profilo del social media manager nonché i profili già visti al primo livello, non aventi le caratteristiche individuate dalla declaratoria del primo livello. In relazione a ciò opportunamente con una nota a verbale viene precisato come "Le modifiche all'impianto classificatorio introdotte con l'accordo del 18 giugno 2024 - "biologi", "fitopatologi", "responsabili sanitari dell'allevamento", "specialisti nei rapporti con le Amministrazioni ed enti pubblici", "social media manager" - hanno efficacia dalla sottoscrizione del citato accordo.

Eventuali questioni interpretative inerenti all'inquadramento o la classificazione dei lavoratori in forza sono affidate alle parti stipulanti".

Relativamente ai permessi (art. 25) si definisce che "In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, il permesso retribuito di tre giorni (ex art. 4, c. 1, legge 8 marzo 2000, n. 53), è riconosciuto per ciascun evento. Il medesimo permesso è riconosciuto anche in caso di decesso di un affine di primo grado".

Modificata anche la norma sui congedi parentali (art. 26), riconosciuti ai lavoratori 8 ore complessive annue di permessi retribuiti per la malattia di figli minori di 8 anni e/o per l'assistenza di genitori anziani non autosufficienti in caso di ricovero e/o dimissioni, day hospital, visite mediche specialistiche.

Oltre all'aumento stipendiale già visto, definiti anche i nuovi minimi nazionali, utili in specie negli ambiti nei quali non siano stati rinnovati i contratti territoriali.

Categorie	Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dal 1°/07/2024
Q	1.788,38
1°	1.686,76
2°	1.541,41
3°	1.417,89
4°	1.335,93
5°	1.278,60
6°	1.217,23

Novità in materia di trattamento per malattia ed infortunio (art. 38); in particolare, il nuovo contratto stabilisce che, in caso di patologie oncologiche o di grandi interventi chirurgici, debitamente documentati, il lavoratore possa richiedere, al termine del periodo massimo di malattia con conservazione del posto, un'aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi; nell' allegato all'accordo si prevedono ed indicano analiticamente tutte le patologie rilevanti allo scopo. Aumentata la contribuzione per il finanziamento del Fondo Sanitario – FIA (art. 41) che dal 1 gennaio 2025 sarà di € 520,00 per il datore di lavoro, invariata la quota del dipendente (€100,00); prorogato (art. 42) a tutto il 31 dicembre 2027 il versamento del contributo aggiuntivo (a carico del datore) già fissato in € 10,00 in favore del Fondo di previdenza complementare (Agrifondo).

Di seguito si pubblicano le tabelle salariali in vigore al 1° aprile 2024 ed al 1° gennaio 2025.

TABELLA STIPENDIALE IMPIEGATI AGRICOLI E QUADRI 01/04/2024							
Qualifica		Totale Stipendio mensile 31/12/2023	Aumento C.N.N.L. 18/06/2024 (5%)	Totale Stipendio mensile 01/04/2024	Mag. Tit. Studio (assegno ad personam)		Magg. Scatti anzianità
					Laurea	Diploma	
Quadri	QUADRO	€ 2.491,00	€ 124,55	2.616,00 €	€ 87,32	€ 58,39	€ 33,05
Cat. Contesto	1. Direttore	€ 2.396,00	€ 119,80	2.516,00 €	€ 87,32	€ 58,39	€ 33,05
	2. Agente capocont.	€ 2.153,00	€ 107,65	2.261,00 €	€ 77,07	€ 51,55	€ 29,44
	3. Sottoag. Contab.	€ 1.978,00	€ 98,90	2.077,00 €	€ 72,86	€ 48,75	€ 26,86
Cat. Ordine	4. Capor. Aiutocont.	€ 1.806,00	€ 90,30	1.896,00 €	€ 70,81	€ 47,40	€ 24,79
	5. Dattilografa	€ 1.594,00	€ 79,70	1.674,00 €	€ 0,00	€ 40,04	€ 23,76
	6 Usciere	€ 1.348,00	€ 67,40	1.415,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,21

- Indennità di Funzione per il Quadro: € 100,00 mensili dal 01/01/2017 (art. 7 C.C.N.L. 07/07/2021)
- Indennità di Cassa: € 80,00 mensili dal 01/07/2022
- Fondo Sanitario (art. 41 C.C.N.L. 18/06/2024): dal 1.01.2025 € 520,00 annui a carico ditta, € 100,00 a carico del dipendente

- Fondo Pensioni Agrifondo (art. 39 C.C.N.L. 07/07/2021; art. 42 C.C.N.L. 18/06/2024): contribuzione dell'1,2% a carico del datore, contribuzione dell'1,2% a carico del lavoratore (trattenuta in dodici rate mensili). Prorogato al 31.12.2024 il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro di € 10,00 mensili.
- Premio di disponibilità e produttività (art. 7 C.P.L.): erogato in dicembre, o alla data di cessazione, è così stabilito, sulla base del C.P.L., con decorrenza dal 01/01/2022
 - * Quadri: € 700,00
 - * 1^ cat. € 680,00
 - * 2^ cat. € 600,00
 - * 3^ cat. € 320,00
 - * 4^ cat. € 320,00
 - * 5^ cat. € 250,00
 - * 6^ cat. € 250,00

TABELLA STIPENDIALE IMPIEGATI AGRICOLI E QUADRI 01/01/2025							
Qualifica		Totale Stipendio mensile 31/12/2023	Aumento C.N.N.L. 01/01/2025 (6,9%)	Totale Stipendio mensile 01/01/2025	Mag. Tit. Studio (assegno ad personam)		Magg. Scatti anzianità
					Laurea	Diploma	
Quadri	QUADRO	€ 2.491,00	€ 171,88	€ 2.663,00	€ 87,32	€ 58,39	€ 33,05
Cat. Contepto	1. Direttore	€ 2.396,00	€ 165,32	€ 2.561,00	€ 87,32	€ 58,39	€ 33,05
	2. Agente capocont.	€ 2.153,00	€ 148,56	€ 2.302,00	€ 77,07	€ 51,55	€ 29,44
	3. Sottoag. Contab.	€ 1.978,00	€ 136,48	€ 2.114,00	€ 72,86	€ 48,75	€ 26,86
Cat. Ordine	4. Capor. Aiutocont.	€ 1.806,00	€ 124,61	€ 1.931,00	€ 70,81	€ 47,40	€ 24,79
	5. Dattilografa	€ 1.594,00	€ 109,99	€ 1.704,00	€ 0,00	€ 40,04	€ 23,76
	6 Usciere	€ 1.348,00	€ 93,01	€ 1.441,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,21

(M. Mazzanti)

2) BCE: Tasso Ufficiale di Riferimento al 4,25% - i provvedimenti conseguenti.

Con recente provvedimento - come riferito con comunicato stampa del 6 giugno 2024, il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea - avente effetto dal 12/06/2024, ha finalmente diminuito (anche se in modo poco significativo) il TUR (tasso ufficiale di riferimento) al 4,25% (era il 4,50% quello precedente mente in vigore).



EUROPEAN CENTRAL BANK
EUROSYSTEM

INPS – tasso di dilazione e differimento e delle sanzioni civili

Conseguentemente l'INPS ha calcolato le nuove misure per la dilazione ed il differimento per la regolarizzazione dei debiti contributivi nonché delle sanzioni civili (Circolare n. 71 del 11/06/2024).

La nuova misura del tasso di interesse di dilazione e differimento è pertanto fissata al 10,25%, ciò in ordine alla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi per le rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024); nel caso di

autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

Relativamente alle sanzioni civili (ex L. 388/2000, art. 116, comma 8) il tasso è fissato al 9,75% sia per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8, lett. a) sia quanto la segnalazione della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima della richiesta dell'ente (art. 116, c. 8, lett. b) ovvero quando il mancato deriva da oggettive incertezze (art. 116, c. 10).

Si rammenta che in caso di evasione contributiva (art. 116, c. 8, lett. b, primo periodo) la sanzione è pari al 30% del debito e comunque nel massimo pari al 60% dei contributi non corrisposti. Regole particolari per le procedure concorsuali (5% per i ritardi, 7% in caso di evasione).

INAIL – tasso di rateazione / dilazione e delle sanzioni civili

Così come per l'INPS, anche per l'INAIL si sconta l'aumento del tasso; per le rateazioni di premi assicurativi ed accessori, il nuovo valore è fissato al 10,25% mentre è al 9,75% per le sanzioni civili (Circolare INAIL n. 13 del 11/06/2024).

(M. Mazzanti)



3) Entrato in vigore il calendario venatorio regionale 2024/2025

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha approvato il 27 maggio 2024 con deliberazione della Giunta n° 949 il nuovo calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025.

Il Calendario, che non pubblichiamo per ragioni di spazio, è consultabile e scaricabile dal sito della Regione in formato pdf.

Il calendario venatorio è unico per tutto il territorio regionale, contiene regole, tempi e modalità per l'esercizio delle attività venatorie, indica le specie cacciabili, stabilisce le regole, le forme e le giornate di caccia.

Esso elenca inoltre le misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale, le prescrizioni da rispettare nei campi coltivati, nei boschi e nei terreni colpiti da incendi, nei siti Natura 2000 ed in tutte le zone umide regionali, e quelle valide per le aree costiere a tutela delle attività turistiche.

Rispetto al passato non ci sono particolari cambiamenti, fatto salvo quanto riguarda la caccia in selezione al cinghiale, dove viene consentita la caccia fino alle ore 24,00 anche con strumentazione ottica per l'amplificazione della luce notturna, termocamere, fari che consentano una adeguata visione in assenza di luce.

Questo significativo ampliamento degli orari e degli strumenti consentiti è dovuto sicuramente alle azioni messe in campo per incrementare il depopolamento della specie Cinghiale allo scopo di arginare la diffusione del virus della Peste Suina Africana.

(G. Guerrini)

4) Notizie ed informazioni agri faunistico venatorie: bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica alle produzioni vegetali zootecniche, ivi compresi gli allevamenti ittici; anno 2024. Domande fino al 31 luglio.

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE PER ANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE IVI COMPRESI GLI ALLEVAMENTI ITTICI - **ANNO 2024. Le domande potranno essere presentate fino al 31 Luglio 2024** con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nel bando. Per questo bando, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione **mette a disposizione € 300.000,00**. Il provvedimento è stato approvato con Delibera di Giunta n° 958 del 24/05/2024.



Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti del bando. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti 3 tipologie:

- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da animali selvatici protetti

alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione n. 364/2018, così come modificata dalla deliberazione n. 592/2019, che definisce uno specifico regime di aiuti in materia (SA48094-2017N e SA.53390/2019), in applicazione degli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020;

Per "specie protette" si intendono:

- le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla legge n 157/1992 all'art. 2, comma 1;
- le specie di fauna selvatica viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla legge n. 394/1991

sulle Aree Protette, così come recepita nella legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) "Oasi di protezione della fauna", b) "Zone di Ripopolamento e Cattura" limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) "Centri pubblici di produzione della fauna" della legge n. 157/1992;

- **contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette** ai sensi delle predette definizioni, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale per le quali il prelievo sia vietato temporaneamente, da specie oggetto di ripopolamento e cattura nelle ZRC o da cani agli allevamenti zootecnici, erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti **de minimis** nel settore agricolo nel **limite massimo di Euro 25.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- **contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da uccelli ittiofagi** alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura, in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti **de minimis** nel settore della pesca ed acquacoltura nel **limite massimo di Euro 30.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.



2. BENEFICIARI

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli e che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;

- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente bando.

4. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

- **concludere l'acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 aprile 2025;**

- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda. Per i presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, è consentito lo spostamento purché nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria;

- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;

- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza).

- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 300.000,00.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa agricola e/o zootecnica a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 3.000,00 mentre la spesa minima è definita in euro 300,00.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa di acquacoltura a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 5.000,00 mentre la spesa minima è definita in euro 300,00.

Non saranno considerate ammissibili:

- interventi di mera sostituzione;

- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;

- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;

- costi di messa in opera;

- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);

- spese di noleggio attrezzature;

- spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;

- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;

- IVA ed altre imposte e tasse.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 3.000.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad Euro 25.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici, di cui al punto 1. terzo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 30.000,00 calcolato

quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso. Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente bando, **devono pervenire ai sopraccitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato C entro il 31 Luglio 2024** con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno **31 Luglio 2024**;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione. L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. **La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.**

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali i quali effettueranno l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria. Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Il Servizio Territoriale, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale provvederà alle verifiche collegate alla disciplina antimafia acquisendo la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011. Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992 5 punti
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura 4 punti
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000 3 punti
- Intervento effettuato in Zone di Rifugio 2 punti

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%. I punteggi non possono essere cumulati.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato: Allevamenti zootecnici-

Frutteti e vigneti in allevamento e colture orticole- Allevamenti ittici- Seminativi. In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età. A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità e delle precedenze nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia e localizzazione georiferita dell'intervento.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria e della concessione e liquidazione degli aiuti è il Responsabile del Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna. I responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali sono riportati nell'Allegato C.

8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 aprile 2025 pena la revoca dell'aiuto. Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario: successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Pena la revoca dell'aiuto concesso, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro il **15 Maggio 2025**.

Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la messa in opera dovrà essere effettuata entro il **30 giugno 2025**, e la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro il **30 luglio 2025**, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 aprile 2025.

La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione: copia delle fatture elettroniche di acquisto; copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite; documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi; eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti ed entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione esperirà le verifiche finali.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente bando.
(G. Guerrini)